

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 8-4622

**Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, ai sensi dell'art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4.**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “*Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)*”.

Evidenziato che:

I centri antiviolenza e le case rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti

per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici;

rilevato che, così come previsto dall'art.8 della sopra citata legge regionale, si ritiene, dunque, opportuno procedere con l'istituzione di specifico albo regionale, così da consentire la relativa iscrizione agli enti e alle organizzazioni che svolgono attività nel territorio regionale e che risultano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 24 febbraio 2016 n. 4, conformi alle disposizioni dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 146 del 27 novembre 2014, nonché del regolamento attuativo dell'art. 25 della legge 4/2016 sopra citato;

rilevata la necessità di prevedere un periodo transitorio per la fase di prima iscrizione, per una durata di 4 mesi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

dato atto che l'iscrizione risulta condizione necessaria per l'accesso da parte dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore;

ritenuto di demandare ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione della modulistica necessaria per l'iscrizione all'albo regionale;

tutto ciò premesso;

vista la Legge 27 giugno 2013 n. 77;

vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119;

vista l'Intesa n. 146 del 27 novembre 2014 approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27 novembre 2014;

vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4;

attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

visto il Regolamento attuativo dell'art 25 della legge regionale 4/2016 approvato con il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale unanime,

*delibera*

-di approvare la disciplina dell'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui all'allegato documento "Linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio " facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

- di individuare nella Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti la struttura regionale competente all'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento e nel documento ad esso allegato.

I termini di conclusione dei procedimenti "Iscrizione al registro dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio" e "Cancellazione dal registro dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 contenuti nelle linee guida di cui all'allegato 1 sono definiti dalla presente deliberazione, in 90 giorni dal ricevimento delle istanze di iscrizione e/o di avvio del procedimento di cancellazione. A tale proposito si integra l'allegato A della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016 con l'indicazione dei seguenti procedimenti:

Titolo: Iscrizione al registro dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

Responsabile: Dirigente regionale pro tempore

Termini: 90 giorni dal ricevimento delle istanze di iscrizione

Titolo: Cancellazione dal registro dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

Responsabile: Dirigente regionale pro tempore

Termini: 90 giorni dall'avvio del procedimento di cancellazione

Il responsabile dei predetti procedimenti è individuato nel Dirigente responsabile pro tempore del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art.26 comma1 "criteri e modalità ex art. 12 legge 241/90" del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **Linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio**

### **1. Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio**

E' istituito presso la Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti, che ne cura l'attuazione, l'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

L'iscrizione all'albo è condizione per accedere, da parte dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

### **2. Articolazione dell'Albo**

L'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio si articola in due sezioni:

1. sezione A, alla quale possono essere iscritti:
  - i comuni e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che risultino titolari di Centri antiviolenza ubicati nel territorio regionale;
  - le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, che risultino titolari di Centri antiviolenza ubicati nel territorio regionale;
2. sezione B, alla quale possono essere iscritti:
  - i comuni e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che risultino titolari di Case Rifugio ubicate nel territorio regionale;
  - le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, che risultino titolari di Case Rifugio ubicate nel territorio regionale.

### **3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Possono iscriversi all'albo gli enti e le organizzazioni titolari di Centri antiviolenza e di Case rifugio aventi sede sul territorio regionale. In specifico:

- a) comuni e soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le organizzazioni di cui alla lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte negli appositi albi/registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;
- 2) avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività il sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e la lotta alla violenza sulle donne;

3) avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne ed essere dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

4) gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi.

I Centri Antiviolenza di cui trattasi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla LR 4/2016 e dagli artt. 8 e 9 del regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 7/11/2016 “Disposizioni attuative dell’art. 25 della legge 24 febbraio 2016 n. 4 “Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” nonché dall’Intesa CU n. 146 del 27/11/2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

Le Case Rifugio devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 7, comma 8 della legge 24 febbraio 2016 n. 4, e quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del DPGR n. 10/R del 7/11/2016 “Disposizioni attuative dell’art. 25 della legge 24 febbraio 2016 n. 4 “ Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” nonché dall’Intesa CU n.146 del 27/11/2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio,

- le Case rifugio devono altresì risultare in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte del competente organismo secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 e dall’art. 7, comma 10 della l.r. 4/2016.

La perdita di uno solo dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo regionale, sino ad avvenuto ripristino del possesso cumulativo dei requisiti.

#### **4. Procedure per l’iscrizione all’Albo**

##### **Sezione A:**

L’istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo regionale dei centri antiviolenza deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti – Via Magenta,12 – 10128 TORINO tramite posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto “L.4/2016. Richiesta iscrizione Albo regionale dei Centri antiviolenza e Case Rifugio- SEZIONE A” al seguente indirizzo:

- sino al 31 marzo 2017: [coesionesociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it)

- dal 1 aprile 2017 alla pec di Settore (in via di prossima attivazione): [settore1509@cert.regione.piemonte.it](mailto:settore1509@cert.regione.piemonte.it)

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:  
[http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)

La documentazione da allegare alle istanze e le modalità procedurali per la compilazione e la trasmissione delle stesse sono disciplinate dalla modulistica predisposta dalla competente Direzione regionale, oggetto di successivo provvedimento regionale e che saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Le istanze all’albo dovranno essere corredate, dalla seguente documentazione:

- a. istanza di iscrizione, redatta unicamente sul modello predisposto dall’amministrazione regionale,
- b. copia del protocollo d’intesa/di collaborazione vigente con la rete territoriale di riferimento,

- c. estremi dello statuto vigente per i soggetti di cui al punto 3 lett. b), iscritti agli albi regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale, OPPURE: copia dello Statuto vigente per i soggetti di cui al punto 3 lett. b), iscritti al registro delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
- d. relazione attestante l'esperienza maturata nel settore per i soggetti di cui al punto 3 lett. b),
- e. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di centri anti violenza.

Le dichiarazioni di cui al punto e. saranno oggetto di specifici controlli a campione, sulla base della normativa vigente in materia.

Per la sezione A, nell'albo devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del centro anti violenza, la sede, gli eventuali sportelli collegati e l'ambito territoriale di attività; sono, altresì iscritti gli eventuali trasferimenti della sede che dovranno essere comunicati all'atto della presentazione dell'istanza e, successivamente all'iscrizione, in modo tempestivo.

### **Sezione B:**

L'istanza di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle Case rifugio deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti – Via Magenta,12 – 10128 TORINO tramite posta elettronica certificata, indicando nell'oggetto "L.4/2016. Richiesta iscrizione Albo regionale dei Centri anti violenza e Case Rifugio – SEZIONE B", al seguente indirizzo:

- sino al 31 marzo 2017: [coesionesociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it)

- dal 1 aprile 2017 alla pec di Settore (in via di prossima attivazione): [settore1509@cert.regione.piemonte.it](mailto:settore1509@cert.regione.piemonte.it)

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:  
[http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)

La documentazione da allegare alle domande e le modalità procedurali per la compilazione e la trasmissione delle stesse sono disciplinate dalla modulistica predisposta dalla competente Direzione regionale che sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Le istanze di iscrizione all'albo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. istanza di iscrizione, redatta unicamente sul modello predisposto dall'amministrazione regionale,
- b. estremi dello statuto vigente per i soggetti di cui al punto 3 lett. b), iscritti agli albi regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale, OPPURE: copia dello Statuto vigente per i soggetti di cui al punto 3 lett. b), iscritti al registro delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
- c. estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti ai sensi della LR 1/2004.

L'iscrizione alla sezione B dell'albo è effettuata previo rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale 1/2004.

Per la sezione B, sarà cura della competente Direzione regionale, al fine di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle Case rifugio, indicare nell'Albo regionale esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa.

#### **4. Iscrizione all'Albo regionale**

L'iscrizione al registro è disposta entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento da parte della Direzione Coesione Sociale, con determinazione del Dirigente del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti, da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricevimento al soggetto interessato e da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il termine è interrotto una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute nei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Dirigente del Settore competente adotterà un provvedimento di diniego sull'istanza di iscrizione.

Conclusa entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la fase transitoria di prima istituzione dell'Albo regionale, i nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio sono tenuti ad iscriversi tempestivamente al presente Albo con le modalità individuate nel presente atto.

Ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. i., il responsabile del procedimento d'iscrizione è individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

#### **5. Procedure per le istanze di adeguamento**

Le istanze di adeguamento presentate dagli enti e organizzazioni titolari di Centri antiviolenza e Case rifugio iscritti all'albo regionale sono sottoposte alla medesima disciplina delle procedure relative alle istanze di iscrizione.

#### **6. Cancellazione dall'albo regionale**

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo perdano uno dei requisiti previsti, l'Amministrazione regionale avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione dall'albo stesso, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per regolarizzare o per ripristinare il possesso cumulativo dei requisiti necessari.

Decorso il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'albo regionale.

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo presentino richiesta scritta e motivata di cancellazione dall'albo, l'Amministrazione regionale avvia il procedimento di cancellazione che si conclude, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'albo regionale.

#### **7. Pubblicità dell'albo regionale**

L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con i relativi aggiornamenti. Per il presente anno 2017, la prima pubblicazione avviene entro 30 giorni dalla chiusura del periodo transitorio di 4 mesi di cui al Punto 4.